



Ministero della Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 160624 del 16 maggio 2018

OGGETTO: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – Vendita di fumetti in esercizio commerciale che effettua la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se un soggetto che ha presentato regolare Segnalazione certificata di inizio di attività per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari possa svolgere anche l'attività di commercio al dettaglio di fumetti, ovvero se la vendita di fumetti sia ricompresa nella tipologia di giornali e periodici, necessitando, pertanto, anch'essa di presentazione di SCIA al Comune competente per territorio.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, *“possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:*

- a) *Omissis*
- b) *Omissis*
- c) *Omissis*
- d) *le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700”*
- e) *Omissis*
- f) *Omissis”*.

Ai sensi del predetto comma 3, pertanto, possono esercitare l'attività in discorso le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali, purché la loro superficie di vendita non sia minore ad almeno 700 metri quadrati.

La circostanza che il soggetto in questione ha presentato una SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio alimentare e non alimentare lascia presupporre che trattasi di un esercizio di vicinato, ossia di una struttura di vendita che, ai sensi



dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998, rientra nella lettera d), non presente fra quelle espressamente previste dal citato comma 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 170 del 2001, in quanto il titolo autorizzatorio per le medie e grandi strutture di vendite, compresi i centri commerciali, è l'autorizzazione e non la SCIA.

In ogni caso, pertanto, tale esercizio commerciale non potrebbe essere autorizzato alla vendita di quotidiani e periodici.

Stante, comunque, l'oggetto della richiesta di parere, la presente nota è inviata al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria per eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)